



ORIGINALE di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO TARI - ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **17:44** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	MIGHALI GIUSEPPE ANTONIO	Si	
Consigliere	PELLEGRINO COSIMO	Si	
Consigliere	PASCA RAFFAELLO MATTIA	Si	
Consigliere	NAPOLI ADRIANO	Si	
Consigliere	FONTE MARIO GIULIO CESARE	Si	
Consigliere	IASI SALVATORE	Si	
Consigliere	CAZZATO NATASCIA	Si	
Consigliere	VOLPINI ANTONIO	Si	
Consigliere	SCIALPI ALESSANDRA	Si	
Consigliere	RAMUNDO FABIO		Si
Consigliere	MASTORE ANTONIO		Si
Consigliere	MINISGALLO EMANUELE	Si	
Consigliere	ZAPPI ANDREA	Si	

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Partecipa il Segretario Comunale **AVV. VALENTINA VITALI**

Visti l'articolo 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti – TARI, sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti – TARI;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, contenenti la disciplina della Tassa sui Rifiuti e, in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale: «Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;
- il comma 654, ai sensi del quale: «In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;
- il comma 654-bis, ai sensi del quale: «Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES»;
- il comma 655, ai sensi del quale: «Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti»;
- il comma 658, ai sensi del quale: «Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche»;
- il comma 660, ai sensi del quale il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa statale, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- il comma 662, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- il comma 683, che prevede l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con separata deliberazione del Consiglio Comunale adottata in pari data;

Visti, inoltre, l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481; l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e, in particolare:

1. la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
2. l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale e dai gestori degli impianti di trattamento;
3. la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;

Considerato che la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 – MTR-3, disciplinando i criteri per la definizione delle entrate tariffarie e per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la determinazione AGER Puglia n. 287 del 24 luglio 2026, con la quale è stata positivamente conclusa la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario relativo all'ambito tariffario del Comune di Neviano per il periodo regolatorio 2026-2029;

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in pari data, avente ad oggetto la presa d'atto della determinazione AGER n. 287 del 24 luglio 2026, della relazione di accompagnamento e del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029;

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al periodo regolatorio 2026-2029, predisposto dai soggetti gestori per le attività di rispettiva competenza, integrato con i costi relativi alle attività direttamente svolte dal Comune e così come determinato e validato da AGER Puglia;

Dato atto che le entrate tariffarie da porre a carico degli utenti mediante le tariffe TARI per l'anno 2026, dopo l'applicazione delle detrazioni previste dalla regolazione ARERA, sono complessivamente quantificate in € 1.090.498,00, così ripartite:

- componente di costo fisso: € 349.591,00, pari al 32,06% del totale;
- componente di costo variabile: € 740.907,00, pari al 67,94% del totale;

Richiamate le Linee guida interpretative per l'applicazione dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, secondo le quali le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti costituiscono un parametro obbligatorio di confronto nell'ambito del procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e il Comune deve ripartire i costi da coprire mediante la tariffa tra le due tipologie di utenza;

Ritenuto di ripartire le entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche nella seguente misura:

- 85% a carico delle utenze domestiche;
- 15% a carico delle utenze non domestiche;

come previsto nel prospetto di articolazione tariffaria allegato alla presente deliberazione;

Tenuto conto ai fini della determinazione delle tariffe, dell'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Preso atto dei coefficienti Ka per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, nonché dei coefficienti Kb, Kc e Kd utilizzati per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche, della parte fissa delle utenze non domestiche e della parte variabile delle utenze non domestiche, fissati sulla base dei criteri indicati nel medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Di confermare, per l'anno 2026, i coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd relativi alle utenze non domestiche, già applicati nell'anno precedente;

Vista l'articolazione tariffaria della Tassa sui Rifiuti – TARI per l'anno 2026 riportata nell'Allegato A, contenente le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Ritenuto al fine di assicurare un gettito pari alle entrate tariffarie da finanziare, al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Dato atto che l'ammontare complessivo delle entrate tariffarie posto a carico degli utenti, pari a € 1.090.498,00, rispetta il limite alla crescita annuale determinato da AGER Puglia ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif e del MTR-3, sulla base dei seguenti parametri:

- incremento tariffario riconosciuto RPI_a : 1,90%;
- coefficiente di recupero della produttività X_a : 0,319%;
- coefficiente di potenziamento del servizio K_a : 2,258438%;
- coefficiente CRI_a : 0,741562%;
- limite massimo alla crescita annuale delle entrate tariffarie p_a : 4,581%;

Dato, altresì, atto che ai sensi del comma 4.5 del MTR-3, le entrate tariffarie determinate in applicazione del Metodo costituiscono valori massimi riconoscibili ai fini tariffari;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, il quale stabilisce che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in misura pari a 1/365 della tariffa annuale, maggiorata del 100%;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 3 giugno 2026, con la quale sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2026:

- prima rata: 30 giugno 2026;
- seconda rata: 31 agosto 2026;
- terza rata: 31 ottobre 2026;
- quarta rata a saldo e conguaglio: 15 dicembre 2026;
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2026;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato, altresì, che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha differito, per l'anno 2026, al 31 luglio 2026 il termine per l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Richiamato il combinato disposto dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina la trasmissione telematica e la pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali nel Portale del Federalismo Fiscale;

Visti l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; il Provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 96 del 23 ottobre 2025, con il quale è stata confermata, per l'anno 2026, l'aliquota del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA nella misura del 5%;

Vista la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif, con la quale sono state istituite le componenti perequative UR1 e UR2 applicabili a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI;

Viste, altresì, le deliberazioni ARERA n. 133/2025/R/rif e n. 176/2025/R/rif, con le quali è stata istituita e confermata la componente perequativa UR3 destinata al finanziamento del bonus sociale rifiuti;

Dato atto che le componenti perequative da applicare alle utenze, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento, risultano determinate nelle seguenti misure:

- UR1: € 0,10 per utenza per anno;
- UR2: € 1,50 per utenza per anno;
- UR3: € 6,00 per utenza per anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria al prot. 7550 del 29/07/2026;

Visti

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; lo Statuto comunale;

il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di richiamare la deliberazione del Consiglio Comunale appornvata in pari data, con la quale è stata disposta la presa d'atto della determinazione AGER n. 287 del 24 luglio 2026, della relativa relazione di accompagnamento e del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029.
3. Di approvare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, l'ammontare complessivo delle entrate tariffarie da porre a carico degli utenti, quantificato in € 1.090.498,00, così articolato:
 - componente di costo fisso: € 349.591,00;
 - componente di costo variabile: € 740.907,00.
4. Di ripartire le entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e variabile nella seguente misura:
 - 85% a carico delle utenze domestiche;
 - 15% a carico delle utenze non domestiche.
5. Di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati.
6. Di dare atto che, con le tariffe approvate, è assicurata in via previsionale l'integrale copertura delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, complessivamente pari a € 1.090.498,00, al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007.
7. Di dare atto che alle tariffe TARI così definite e approvate deve essere aggiunto il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA, nella misura del 5%, stabilita dalla Provincia di Lecce.

8. Di dare, altresì, atto che sono dovute, unitamente alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1, pari a € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2, pari a € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3, pari a € 6,00 per utenza per anno.
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale, la tariffa giornaliera è determinata in misura pari a 1/365 della tariffa annuale, maggiorata del 100%.
10. Di dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 3 giugno 2026, sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento:
 - prima rata: 30 giugno 2026;
 - seconda rata: 31 agosto 2026;
 - terza rata: 31 ottobre 2026;
 - quarta rata a saldo e conguaglio: 15 dicembre 2026;
 - versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2026.
11. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, entro il termine previsto dalla normativa vigente.
12. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico e nella competente sezione dell'Amministrazione trasparente del Comune.
13. Di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, stante l'urgenza di provvedere entro il termine del 31 luglio 2026, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di
Neviano
Provincia di Lecce

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTI TARI - ANNO 2026
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Neviano, li **29/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Dott. Stefano DE PASCALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Neviano, li **29/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Dott. Stefano DE PASCALI

Deliberazione n° **51** del **30/07/2026**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente Dr. Adriano NAPOLI	Il Segretario AVV. VALENTINA VITALI